



Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE EMILIA-ROMAGNA

FSE 2014>2020

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 2014IT05SFOP003

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020

visti

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare l'articolo 47, paragrafo 2;
- l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione della Commissione Europea C(2014)9750 del 12 dicembre 2014 che approva determinati elementi del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia Romagna in Italia
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12 gennaio 2015 "Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 29.02.2016 recante "Aggiornamento e modifiche alle Autorità dei Programmi POR FESR E FSE";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 06.03.2015 e s.m.i. che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;

adotta il proprio Regolamento interno

Art. 1 COMPOSIZIONE

In conformità alle disposizioni comunitarie ed in particolare all'art. 48 del regolamento n. 1303/2013, del Parlamento e del Consiglio del 17 2013, sulla base di quanto previsto dall'Accordo Partenariato, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, il "Comitato" di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea C(2014)9750 del 12 dicembre 2014 - di sequito denominato anche Comitato - istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 06.03.2015 "Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE dell'Emilia-Romagna 2014-2020, ai sensi del regolamento 1303/2013", è composto in conformità alla deliberazione medesima che si allega alla presente.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro o, in caso di assenza o impedimenti, dal Direttore generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa, Autorità di Gestione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, salvo diversa delega del Presidente.

Ai lavori del Comitato di sorveglianza partecipa a titolo consultivo un rappresentante della Commissione Europea.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal FSE, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse, quali quelle riguardanti l'allocazione delle risorse ed i criteri di selezione.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art. 5.

Art. 2 COMPITI

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

A tal fine svolge i compiti indicati negli articoli 49 e 110 del Regolamento n. 1303/2013, quelli indicati nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (all. II proposta di SIGECO), nonché quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 06.03.2015 "Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE dell'Emilia-Romagna 2014-2020, ai sensi del regolamento (CE) n. 1303/2013", e dal presente regolamento interno.

Il Comitato assolve in particolare i seguenti compiti:

esamina:

a)ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;

b)i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;

c)l'attuazione della strategia di comunicazione;

- d)l'esecuzione dei grandi progetti;•
- e)l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- g)le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- h)se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- i)gli strumenti finanziari.

esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni e, se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c)il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
- d)la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e)eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.
- <u>svolge</u> attività di sorveglianza anche sulle forme di intervento a titolarità della Regione Emilia-Romagna relative al periodo di programmazione 2007-2013. In particolare, in relazione alle confluite competenze del Comitato di Sorveglianza, il Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le relazioni di esecuzione annuale e finale del PO FSE 2007-2013. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione su questi argomenti le Amministrazioni e gli Organismi interessati membri del Comitato del POR 2007-2013, qualora non presenti nel Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020.

Art. 3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo. Il Comitato può altresì essere convocato su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.
- Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti con diritto di voto è presente ai lavori.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione Europea.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica o resi disponibile tramite siti web dedicati almeno 10 giorni lavorativi della riunione. I membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti li trasmettono alla segreteria tecnica del Comitato almeno 20 giorni prima.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte dai propri membri secondo la prassi del consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine

della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle decisioni assunte e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro due mesi dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 4.

Il Comitato di Sorveglianza può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso. Gli esiti dei lavori saranno in seguito riportati al Comitato.

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui non sia possibile la trasmissione a mezzo posta elettronica di documenti, si potrà far ricorso alla trasmissione a mezzo fax o rendendo disponibili gli stessi su siti web dedicati.

I membri del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

Art. 4 PROCEDURA SCRITTA

Nei casi di necessità motivata, anche per l'eventuale approvazione del verbale, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato; quelli con diritto di voto esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.

La mancata espressione per iscritto di un componente con diritto di voto del proprio parere vale assenso.

Il Presidente informa i membri dell'esito della procedura.

Art. 5 SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

- Il Comitato, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di un'apposita segreteria tecnica.
- E' compito della segreteria tecnica predisporre i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.
- La segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza è in capo all'Autorità di Gestione.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del POR FSE 2014-2020, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 1303/2013 in materia di ammissibilità della spesa.

Art. 6 PROCEDURE DI MODIFICA DEL PROGRAMMA OPERATIVO

L'Autorità di Gestione sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del Programma Operativo, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.

Art. 7 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali decisioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it della Regione Emilia-Romagna, a cura del Responsabile della Comunicazione del POR FSE 2014-2020, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione nel rispetto del regolamento (UE) 1303/2013.

Art. 8 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO/NORME ATTUATIVE

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla decisione della Commissione C(2014) 9570 del 12.12.2014 di approvazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, le norme del Regolamento n. 1303/2013 e le normative comunitarie, nazionali e regionali comunque pertinenti.